

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DEFINIZIONE n° 33 /2015

22 OTT. 2015

OGGETTO: definizione n°42/2014 promossa dall'utente
telefonia Wind Telecomunicazioni s.p.a..

Pilone contro la compagnia

IL SEGRETARIO GENERALE

Direttore del Servizio

Dr. Vincenzo TOMA

**IL DIRETTORE DEL
CORECOM DELLA REGIONE MOLISE**

- VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;
- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);
- VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;
- VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;
- VISTA l’istanza dell’utente Pione presentata in data 17/04/2014 contro la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a.;
- VISTI gli atti del procedimento e la relazione del responsabile del procedimento prot. 6880/COM/15 del 14.10.2015;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante ha lamentato l’addebito dei costi di migrazione applicati dalla compagnia Wind Telecomunicazioni s.p.a. pari ad Euro. 35,00 (trentacinque/00)

2. La posizione dell'operatore

La compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni relativamente al reclamo inoltrato ha prodotto memorie difensive in data 12.06.2014, acquisite al protocollo in pari data al n°995/COM/14, nelle memorie prodotte la compagnia telefonica sostiene che i costi per la migrazione addebitati all'utente ed oggetto della contestazione sono dovuti. Il diritto a richiedere le somme è dettato dalle condizioni contrattuali, condizioni contrattuali che sono state modificate e trasmesse all'utente unitamente alla fattura 9902147856 emessa il 5 febbraio 2011 di Euro 58,02. L'informativa, sostiene, pertanto la compagnia telefonica riguardava le intercorse variazioni delle condizioni generali di contratto Infostrada. A seguito di tale comunicazione l'utente aveva la facoltà di recedere dal contratto a costo zero entro trenta giorni, cosa che l'utente non ha ritenuto di esercitare

3. Controdeduzioni presentate dall'utente.

Alle memorie presentate dalla compagnia telefonica, l'utente ha dato riscontro rappresentando che alla fattura indicata dalla compagnia telefonica, non era allegato alcuna nota informativa e tantomeno poteva desumersi la sua presenza, visto che nel documento contabile non si parla di documentazione allegata. In sintesi, l'utente contesta alla compagnia telefonica la circostanza dichiarata di aver trasmesso le modifiche contrattuali.

4. Istruttoria svolta dal Funzionario del Co.re.com.

Il funzionario incaricato ha verificato gli atti adottati dalle parti ed ha rilevato che effettivamente nella fattura emessa in data 5 febbraio 2011 dalla compagnia telefonica non risultano richiamati altri allegati o appendici.

E' evidente che l'onere di provare che l'utente è stato portato a conoscenza della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, spetta alla compagnia telefonica; del resto solo da tale data decorre il termine di trenta giorni fissato per l'esercizio del diritto di recesso a titolo gratuito a favore dell'utente

5. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante può essere accolta alla luce del principio generale che l'onere probatorio spetta alla compagnia telefonica soprattutto alla luce di una modifica contrattuale di fatto anche consistente. E' legittimo intendere che le modifiche proposte dalla compagnia telefoniche erano tali che non avrebbe trovato l'assenso da parte dell'utente, atteso che non appena lo stesso ne è venuto effettivamente a conoscenza ha prodotto reclamo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 19, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 Euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Di accogliere il ricorso presentata in data 17.04.2014 per la numerazione telefonica 087481232 dall'utente i Pilone, nei confronti della società Wind

telecomunicazioni s.p.a. e pertanto intima alla predetta compagnia telefonica di rimborsare la somma di Euro 58,02 (cinquantotto/02) oltre agli interessi legali da calcolare dalla data del primo reclamo alla data di effettivo pagamento entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Di intimare alla compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a. il pagamento della somma di Euro 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso forfettario delle spese di definizione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO


Dr. Vincenzo TOMA



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE



Regione Molise
Consiglio Regionale
Prot. 0006980/15 Del 14/10/2015
Interna - Consiglio -



Al Signor
Segretario del
Consiglio Regionale
Dott. Vincenzo TOMA

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°42/2014

Premesso

In data 17/04/2014 è stata presentata dall'utente Pilone una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita al protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°608/COM/14, avverso la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a. relativa all'utenza telefonica 087481232.

L'utente contesta alle società Wind Telecomunicazioni s.p.a., i costi di migrazione e la mancata notifica delle variazioni contrattuali giustifica di tali costi.

Con nota datata 28 marzo 2014 l'ufficio ha provveduto a notificare alla compagnia telefonica il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 13 giugno 2014, fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

Il giorno 13.06.2014, come disposto, non si è tenuta l'udienza, per mancata comparizione del rappresentante della compagnia telefonica.

La Wind Telecomunicazioni s.p.a., nelle memorie difensive prodotte (nei termini) in data 12.06.2014, acquisite al protocollo in pari data al n°995/COM/14, di fatto la Wind sostiene che i costi per la migrazione addebitati all'utente ed oggetto della contestazione sono dovuti atteso che ha comunicato con la fattura 9902147856 emessa il 5 febbraio 2011 di Euro 58, 02 l'informativa in merito alle intercorse variazioni delle condizioni generali di contratto Infostrada, allegando anche il documento contabile richiamato.

L'utente Ferdinando Pilone ha contro dedotto alla memorie della Wind Telecomunicazioni s.p.a. adducendo che la documentazione integrativa alla fattura richiamata dalla compagnia telefonica, di fatto non era presente nel plico, e del resto anche nella fattura non è richiamata in alcun modo la presenza di detto allegato.

Da un attento esame della documentazione prodotta, si evince effettivamente che la fattura in questione si compone di due pagine (I e II), e che in nessuna parte è richiamata la presenza di altri documenti unitamente alla citata fattura.

Considerato che l'applicazione dei costi di migrazione è subordinata all'accettazione anche tacita della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, è evidente che la compagnia telefonica

doveva provare effettivamente che l'utente era venuto a conoscenza di tale modifica e che non aveva, pertanto esercitato il diritto di risoluzione del contratto a costo zero nei modi e nei termini previsti.

Mancando questa prova, ovviamente a carico della Compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni s.p.a., si ritiene che la richiesta dell'utente possa essere accolta.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Il funzionario
Dott. Lucio Dalla Torre

